

Delibera n° 207

Estratto del processo verbale della seduta del
9 febbraio 2024

oggetto:

LR 24/2021, ART 3, COMMI DA 17 A 29 (LEGGE DI STABILITÀ 2022). BANDO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE PMI, CON UNITÀ OPERATIVA IN REGIONE ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ARBOREI PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in particolare l'articolo 3, commi 17 e 18, che prevede che la Regione attivi iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi e che, per tali finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per la realizzazione di nuovi impianti arborei di estensione pari ad almeno un ettaro, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 19 della legge regionale 24/2021, spetta alla Giunta regionale provvedere all'attuazione degli interventi mediante l'emanazione di appositi bandi;

Considerata la necessità di emettere un bando recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 24/2021;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Preso atto che la sintesi delle informazioni del regime di aiuti è stata regolarmente notificata ai competenti Uffici della Commissione europea in data 17 gennaio 2024 e registrata con numero SA.111896;

Vista la legge regionale 7/2000;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. Di approvare il bando recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti a favore delle PMI con unità operativa in regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Il presente bando è pubblicato sulla pagina dedicata del sito web della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 207 DEL 9 FEBBRAIO 2024

Bando recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle PMI, con unità operativa in Regione attive nella produzione agricola primaria, a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Beneficiari
Art. 5	Ammissibilità degli impianti
Art. 6	Spese ammissibili e spese non ammissibili
Art. 7	Spesa minima, massima e intensità di aiuto
Art. 8	Domande di aiuto
Art. 9	Criteri per la formazione della graduatoria
Art. 10	Istruttoria, graduatoria e concessione degli aiuti
Art. 11	Avvio e conclusione
Art. 12	Proroghe
Art. 13	Varianti
Art. 14	Anticipazione dell'aiuto
Art. 15	Richiesta di verifica di realizzazione degli impianti
Art. 16	Liquidazione dell'aiuto
Art. 17	Obblighi del beneficiario
Art. 18	Risorse disponibili
Art. 19	Cumulo degli aiuti
Art. 20	Rinvio

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità operativa in Regione, attive nella produzione agricola primaria, sulle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l'anno 2024, in attuazione dell'articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Art. 2

(Regime di aiuto)

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, in particolare, nel rispetto di

quanto stabilito dall'articolo 14 del regolamento medesimo relativo agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Art. 3

(Definizioni)

Ai fini del presente bando si applicano le definizioni di seguito riportate.

- 1.** Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2.** Microimpresa, piccola e media impresa (PMI): impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472.
- 3.** Impresa in difficoltà: impresa in difficoltà quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE.
- 4.** Prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato trattato), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
- 5.** Produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.
- 6.** Giovane agricoltore: definito dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti).
- 7.** Nuovi impianti: nuovi impianti realizzati anche su superfici già precedentemente occupate da coltivazioni arboree.
- 8.** Ispettorato: il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura della direzione regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 4

(Beneficiari)

- 1.** I beneficiari sono le imprese attive nella produzione agricola primaria che, alla data di presentazione della domanda di aiuto:
 - a) sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - b) conducono, sul territorio della Regione, una unità tecnico-economica per la produzione di prodotti agricoli, come risultante dalla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - c) sono micro, piccole o medie imprese (PMI);

- d) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà;
- e) hanno costituito e aggiornato il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (di seguito denominato fascicolo aziendale).

Art. 5

(Ammissibilità degli impianti)

- 1.** Sono ammissibili gli impianti arborei che:
 - a) sono realizzati sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata Regione);
 - b) sono realizzati con le specie actinidia, melo, pesco, olivo e pero (di seguito indicate come specie ammesse);
 - c) sono nuovi impianti o sono reimpianti su superfici già precedentemente occupate da coltivazioni arboree fra quelle previste alla lettera b);
 - d) hanno una estensione pari ad almeno un ettaro;
 - e) sono realizzati su terreni di proprietà del beneficiario o in affitto.
- 2.** Gli impianti arborei realizzati su terreni in affitto sono ammissibili se:
 - a) il contratto di affitto ha durata pari o superiore al periodo di mantenimento previsto all'articolo 17, comma 2;
 - b) nel contratto è prevista l'autorizzazione del concedente a procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie del fondo affittato, compresi nuovi impianti, estirpi e reimpianti.

Art. 6

(Spese ammissibili e spese non ammissibili)

- 1.** Sono ammissibili le spese fatturate e sostenute dopo la data di presentazione della domanda e relative a:
 - a) acquisto di piante certificate;
 - b) realizzazione di nuovi impianti arborei, ivi comprese le spese per l'acquisto dei materiali per il sostegno;
 - c) tracciamento dei filari e picchettamento del terreno per l'impianto di pali e piante nel limite massimo di 1.000,00 euro ad ettaro;
 - d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
- 2.** Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto di diritti di produzione e diritti all'aiuto;
 - b) acquisto di piante annuali;
 - c) realizzazione di impianti di irrigazione;
 - d) lavorazione del terreno e lavori di drenaggio;
 - e) acquisto e installazione di reti antigrandine o reti antinsetto.

Art. 7

(Spesa minima, massima e intensità dell'aiuto)

- 1.** La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro:
 - a) 35.000,00 per actinidia, melo e pero;
 - b) 5.000,00 per olivo e pesco.
- 2.** La spesa massima ammissibile a ettaro è pari a euro:
 - a) 50.000,00 per melo, pero e actinidia;
 - b) 11.000,00 per pesco e olivo.
- 3.** La spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 250.000,00.
- 4.** L'aiuto è concesso in percentuale sulla spesa ammissibile, nella misura del:
 - a) 60 per cento nel caso di giovani agricoltori;
 - b) 40 per cento negli altri casi.

Art. 8

(Domande di aiuto)

1. La domanda di aiuto, compilata e sottoscritta dal richiedente sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito web della Regione (www.regione.fvg.it), è trasmessa all'Ispettorato tramite PEC all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it entro il 31 marzo 2024.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento comprendente planimetria, superficie e sesto degli impianti, con l'indicazione dei dati catastali e delle date previste di inizio e fine dell'intervento;
 - b) un preventivo per singola tipologia di spesa prevista all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a c), redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, con indicazione del prezzo unitario e complessivo e l'evidenza dell'IVA;
3. Alla domanda è altresì allegata:
 - a) nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta digitalmente, la fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario;
 - b) nel caso in cui l'impresa richieda i punteggi previsti all'articolo 9, comma 2, lettera a) o b), la documentazione atta a dimostrare la presenza dell'impresa nell'elenco dell'organizzazione di produttori o della cooperativa o all'appartenenza a consorzi di tutela;
 - c) nel caso di impianti arborei realizzati su terreno in affitto e qualora non già caricati prima della presentazione della domanda di aiuto sul fascicolo aziendale, la copia del contratto di affitto e la copia di comunicazione di avvenuta registrazione dello stesso presso l'agenzia delle entrate;
 - d) nel caso di giovane agricoltore che possiede i requisiti di formazione previsti all'articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, la dichiarazione sostitutiva di certificazione che indichi quale titolo è posseduto, la data di conseguimento e l'istituto frequentato;
 - e) nel caso di giovane agricoltore che possiede i requisiti di formazione previsti all'articolo 5, comma 1, lettera c), punto 2) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, la copia dell'attesto di frequenza e superamento esame finale del corso di formazione indicato.
4. Il richiedente presenta una sola domanda di aiuto.

Art. 9

(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. Gli aiuti sono concessi con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
2. Il punteggio è assegnato in base ai criteri, sussistenti alla data della domanda di aiuto, per:
 - a) punti 20 per appartenenza e conferimento a organizzazioni di produttori o cooperative, con sede legale nel territorio della Regione, per i prodotti ottenuti da impianti arborei delle specie ammesse;
 - b) punti 10 per appartenenza a consorzi di tutela, con sede legale nel territorio della Regione, per i prodotti ottenuti da impianti arborei delle specie ammesse;
 - c) punti 15 per aziende certificate biologiche o in conversione, per la totalità della superficie degli impianti arborei delle specie ammesse o per aziende che si impegnino ad essere certificate in conversione biologica alla data di richiesta di avvenuta realizzazione degli impianti arborei per le medesime superfici;
 - d) punti 10 per aziende che aderiscono al Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) per la totalità della superficie degli impianti arborei delle specie ammesse o per aziende che si impegnino ad essere certificate SQNPI alla data di richiesta di avvenuta realizzazione degli impianti arborei per le medesime superfici;
 - e) punti 10 nel caso in cui gli impianti o reimpianti siano totalmente realizzati in aree rurali D o in zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- f) punti 7 per giovani agricoltori;
 - g) punti 1, e fino a un massimo di 5 punti, ogni 1.000 euro a ettaro di riduzione della spesa rispetto alla massima ammissibile a ettaro prevista all'articolo 7, comma 2.
- 3.** Sono alternativamente assegnabili tra loro i punteggi del comma 2:
- a) delle lettere a) e b);
 - b) delle lettere c) e d);
- 4.** In caso di parità di punteggio, viene data priorità alla domanda secondo il seguente ordine:
- a) al beneficiario più giovane;
 - b) ai nuovi impianti arborei totalmente localizzati in aree rurali D o zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - c) alla minore spesa ammissibile.

Art. 10

(Istruttoria, graduatoria e concessione degli aiuti)

- 1.** L'Ispettorato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, istruisce le pratiche e approva con proprio decreto che sarà pubblicato sul sito internet della Regione:
- a) la graduatoria delle domande ammesse, suddivisa tra quelle finanziate, quelle parzialmente finanziabili e quelle non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle domande non ammesse.
- 2.** La graduatoria ha validità di dodici mesi dalla data di approvazione.
- 3.** L'Ispettorato concede l'aiuto entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 11

(Avvio e conclusione)

- 1.** L'impianto degli arboreti è avviato, concluso e rendicontato, con le modalità previste all'articolo 15, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del decreto di concessione, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12

(Proroghe)

- 1.** Il beneficiario può presentare richieste di proroga all'Ispettorato, entro il termine di conclusione dell'impianto riportato nel decreto di concessione o in successivi decreti di proroga.
- 2.** Le motivazioni, da indicare nella richiesta di proroga, che possono essere prese in considerazione al fine della concessione della stessa, sono quelle riconducibili a cause imprevedute o imprevedibili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
- 3.** L'Ispettorato può concedere proroghe fino a un totale cumulativo di sei mesi.
- 4.** L'Ispettorato concede la proroga entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 13

(Varianti)

- 1.** La variante è comunicata all'Ispettorato, contestualmente alla richiesta di avvenuta realizzazione degli impianti arborei, e contiene:
- a) relazione descrittiva dell'intervento a seguito della variante;
 - b) planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare nel caso di varianti al progetto originario;
 - c) eventuali preventivi della spesa variati rispetto a quanto approvato in sede di istruttoria;
 - d) quadro riepilogativo della spesa a seguito della variante.
- 2.** Le varianti non comportano un aumento dell'aiuto concesso.

3. Non sono ammesse varianti che comportano il mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli impianti.

4. La domanda che, a seguito di variante, subisce una diminuzione di punteggio tale da non rientrare tra le domande finanziabili, può essere finanziata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro il periodo di validità della graduatoria previsto all'articolo 10, comma 3. Nel caso non si rendano disponibili ulteriori risorse entro la data di scadenza della graduatoria, la domanda è revocata e l'eventuale anticipo concesso è restituito.

Art. 14

(Anticipazione dell'aiuto)

1. Il beneficiario, in deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), può fare richiesta di erogazione anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, senza la presentazione di garanzie.

Art. 15

(Richiesta di verifica di realizzazione degli impianti)

1. La richiesta per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli impianti arborei, compilata e sottoscritta dal beneficiario sul modello pubblicato sulla pagina dedicata del sito web della Regione (www.regione.fvg.it), è trasmessa all'Ispettorato tramite PEC all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it.

2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture elettroniche di data successiva alla presentazione della domanda di aiuto e sostenuti con bonifico bancario.

3. Le fatture elettroniche di cui al comma 2 contengono:

- a) la descrizione dell'acquisto o dei lavori eseguiti con i relativi importi imponibili e l'IVA;
- b) la dicitura "Articolo 3, commi da 17 a 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 - Erogazione di aiuti a supporto delle spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti arborei".

4. I bonifici di cui al comma 2 sono effettuati dal conto corrente intestato al beneficiario e contengono:

- a) data di esecuzione;
- b) ID della transazione (CRO);
- c) dati dell'ordinante e del beneficiario;
- d) la causale con indicazione della fattura a cui fa riferimento.

Art. 16

(Liquidazione dell'aiuto)

1. L'Ispettorato, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 15:

- a) verifica la corretta realizzazione degli impianti arborei;
- b) verifica la corretta rendicontazione delle spese;
- c) liquida l'aiuto.

2. La verifica della realizzazione degli impianti arborei di cui al comma 1, lettera a), è effettuata misurando la superficie sottesa dall'impianto stesso con la metodologia palo a palo.

3. Il pagamento dell'aiuto non è effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese, a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato illegale un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario e incompatibile con il mercato comune.

Art. 17

(Obblighi del beneficiario)

1. I criteri di priorità di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), sono mantenuti fino al momento della richiesta di verifica di avvenuta realizzazione degli impianti arborei.
2. I criteri di priorità di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) e gli impianti realizzati oggetto dell'aiuto, sono mantenuti per la durata di cinque anni dalla data della richiesta di verifica di cui all'articolo 15.
3. L'Ispettorato, nel periodo di mantenimento dei criteri, può svolgere specifici controlli anche attraverso la richiesta di documentazione al beneficiario.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, così come previsto al comma 6, articolo 32 bis, della l.r. 7/2000.

Art. 18

(Risorse disponibili)

1. Le risorse disponibili per la concessione degli aiuti con il presente bando sono pari a euro 1.000.000,00.
2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà con lo scorrimento della graduatoria e comunque entro il periodo di validità della stessa previsto all'articolo 10, comma 2.

Art. 19

(Cumulo degli aiuti)

1. Gli aiuti previsti dal bando non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici in relazione alle medesime spese.

Art. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal bando, si applicano le disposizioni della l.r. 7/2000 e quelle del regolamento (UE) 2022/2472.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE